



Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA

**CORTE D'APPELLO
DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO IN APPELLO

per

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588),
in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di L'Aquila (C.F. 80006940664, fax 0862/410918, e-mail
aquila@avvocaturastato.it PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici del
Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge
domiciliario;

resistente

contro

MAILA DI CURZIO nata a Teramo il 02 Novembre 1977,
C.F.DCRMLA77S42L103S, residente in Teramo, alla via Nicola Dati n. 50, rappresentata
e difesa, dall'avv. Alfredo Quaranta (CF QRNLRD86R06L103B) del Foro di Teramo,
che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni del presente procedimento al
seguito indirizzo di posta elettronica certificata: [alfredo.quaranta@pec-
avvocatiteramo.it](mailto:alfredo.quaranta@pec-avvocatiteramo.it) e domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Teramo, al Corso de
Michetti n. 49,

ricorrente

avverso

la sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice Matalucci Daniela, n. 51/2025 pubbl.
il 29/01/2025, notificata in data 30/01/2025, resa nel procedimento portante R.G. n.
2116/2024 (**ALLEGATO B**)



*Avvocatura dello Stato***FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO****DI PRIMO GRADO**

La sig.ra Di Curzio Maila si è inserita nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia nel Triennio 2021/2024 – per i profili di collaboratore scolastico (CS), assistente amministrativo (AA) ed assistente tecnico (AT) – e, in occasione del primo contratto individuale di lavoro, stipulato con il Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” di Teramo, ha ricevuto la convalida del punteggio, prot. n. 2333 del 15/02/2022, per i titoli di accesso ed i titoli culturali dichiarati, ossia 12,10 per AA, 10,60 per AT e 11,30 per CS (**ALLEGATO 1 fascicolo di primo grado¹**).

Il servizio maturato dal 05/10/2021 e fino al 31/05/2024, in virtù dei contratti di supplenza breve stipulati con varie Istituzioni Scolastiche per svolgere le funzioni di collaboratore scolastico, **NON è stato dichiarato dalla ricorrente nella domanda di aggiornamento** della propria posizione nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia – Triennio 2024-2027- **attraverso la funzione “IMPORTA SERVIZIO”**, presente nel menù a tendina **nella sezione “SERVIZI PRESENTI NEL FASCICOLO”** immediatamente successiva alla sezione relativa alla “GESTIONE PREFERENZE DI SEDE”.

Dunque, il servizio prestato dal 2021 al 2024 presso le Istituzioni Scolastiche Statali è stato riprodotto dal sistema automaticamente, ma per poterlo dichiarare nella domanda di aggiornamento la ricorrente avrebbe dovuto “IMPORTARE IL SERVIZIO”, così come indicato nel bando di cui al D.M. n. 89 del 21/05/2024 (artt. 5, comma 5, e art. 6, commi 3, lett. f), - 4 – 5 – 9), nella FAQ n. 10 e nei tutorial liberamente fruibili ed accessibili dai motori di ricerca del web, di cui si produce un “frame”, ove è indicata la necessità di flaggare sulla casella “IMPORTA SERVIZIO, altrimenti i servizi prestati nel triennio

¹ Gli allegati al fascicolo di primo grado vengono riprodotti secondo la numerazione seguita nella memoria depositata in primo grado.

In grado d'appello, sono, in tale ordine numerico, raccolti nel file “zip” nominato “ALLEGATO A”





Avvocatura dello Stato

precedente, che si intendono dichiarare nella domanda di aggiornamento, non confluiscono in quest'ultima.

In ogni caso, le regole di diligenza e prudenza imposte dalla procedura selettiva impongono all'aspirante candidato di verificare la corretta compilazione della domanda di inserimento / aggiornamento / conferma attraverso il salvataggio del PDF generato dal sistema e la lettura dello stesso, al precipuo scopo di verificare che i titoli culturali e di servizio attributivi di punteggio all'interessato, siano stati dichiarati correttamente e siano confluiti nella domanda di partecipazione.

Nel caso di specie, è evidente che nella domanda di partecipazione compilata dalla ricorrente in data 28/06/2024, prot. n. .I.13857769.28-06-2024, **(ALLEGATO 2 fascicolo di primo grado)** non sono stati inseriti i servizi prestati dal 2021 al 2024, così come peraltro risulta anche dalla piattaforma informativa del SIDI **(ALLEGATO 3 fascicolo di primo grado)**.

È chiaro che sull'Amministrazione grava l'obbligo del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 6 della Legge n. 241 del 1990, ma è necessario puntualizzare che tale obbligo non può estendersi fino alla integrazione della domanda di partecipazione, oltre il termine di scadenza previsto dal bando, poiché sull'aspirante candidato, nell'ambito di una procedura selettiva caratterizzata dalla collocazione dei partecipanti in graduatoria ai base ai titoli dichiarati, grava l'obbligo di compilare la domanda di partecipazione con la diligenza necessaria ad evitare di aggravare i tempi della procedura ed alterare la trasparenza dell'azione amministrativa e la *par condicio* tra i concorrenti.

La ricorrente poteva produrre la domanda di aggiornamento dalle ore 9:00 del 28 maggio 2024 alle ore 23:59 del 28 giugno 2024, ma nella domanda di partecipazione, (si veda allegato 3 fascicolo di primo grado) alla fine di ogni pagina, risulta che ella **ha presentato la domanda in data 28-06-2024 alle ore 23:40**, ossia una decina di minuti prima della scadenza prevista dal D.M. n. 89 del 21/05/2024, e **il presunto "BUG DI SISTEMA" è stato segnalato per la prima volta** all'Amministrazione con il reclamo del **22/08/2024**, ossia circa 2 mesi dopo la presentazione della domanda di partecipazione,





Avvocatura dello Stato

a seguito della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria avvenuta in data 20/08/2024 **(ALLEGATO 4 fascicolo di primo grado)**.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Delfico Montauti" di Teramo ha correttamente rigettato il reclamo promosso dalla ricorrente con provvedimento prot. n. 3749 del 30/08/2024 **(ALLEGATO 5 fascicolo di primo grado)**

Con successiva comunicazione del 28/08/2024 **(ALLEGATI 6-7 fascicolo di primo grado)** la ricorrente ha chiesto all'Istituto d'Istruzione Superiore "Delfico Montauti" di Teramo la "revisione della domanda di aggiornamento" cui ha fatto seguito la conferma del precedente rigetto avvenuta con nota prot. n. 3884 del 03/09/2024 **(ALLEGATO 8 fascicolo di primo grado)**.

Infine, con richiesta acquisita al prot. n. 11246 del 19/09/2024 **(ALLEGATO 9 fascicolo di primo grado)**, la ricorrente Di Curzio Maila ha scritto all'Ambito di Teramo, il quale con nota prot. n. 11519 del 25/09/2024, ha confermato la legittimità dell'operato dell'Istituzione Scolastica **(ALLEGATO 10 fascicolo di primo grado)**.

Allo stato attuale, la ricorrente di Curzio Maila è inserita nella Graduatoria ATA di Terza Fascia con il punteggio calcolato in base ai titoli di accesso e culturali dichiarati nella domanda di partecipazione, ovverosia 11.30 per il profilo di CS, 13,1 per il profilo di AA e 10,6 per il profilo di AT, e in occasione della convalida / rettifica del punteggio, che avverrà a seguito del conferimento del primo contratto di supplenza, l'Istituzione Scolastica verificherà e darà atto dei servizi svolti dal 2021/ al 2024 **(ALLEGATO 11 fascicolo di primo grado)**.

Proponeva, quindi, ricorso Di Curzio Maila, deducendo la non correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

Nel giudizio, iscritto al R.G. 2116/2024, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando il contenuto dell'avverso ricorso alla luce dei seguenti motivi

Sulla correttezza dell'agere dell'Amministrazione e sui doveri di solidarietà gravanti sull'aspirante candidato ex art. 2 Cost.





Invocatura dello Stato

Si osservava nel giudizio di primo grado che, nell'ambito delle procedure selettive, sull'aspirante candidato grava un dovere di buona fede e correttezza, non soltanto nei confronti dell'Amministrazione, bensì anche nei riguardi di tutti gli altri candidati. Inoltre, sull'aspirante candidato grava il rispetto di specifici doveri di informazione e di collaborazione.

Sul punto, il **T.A.R. per la Sicilia con la sentenza n. 1727 del 2016** statuisce che <<**Il soccorso istruttorio** previsto da tali disposizioni, peraltro, **non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione**, "dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della **par condicio** (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedurali significativi) ed il c.d. **limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda)**" (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n. 6248)>>.

Nella sentenza predetta si legge, altresì, che "...secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, **il soccorso istruttorio**, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, **con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezza** - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - **rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti** (cfr., ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291). Soprattutto, ha chiarito **ancora l'Adunanza Plenaria nella citata sentenza n. 9 del 2014, il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di**





Advocatura dello Stato

speditezza e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa in concorsi con ampia affluenza di candidati, come quello in esame, rispetto ai quali l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario, affidato dall'ordinamento alla cura dell'Amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano)...>>. <<Ne segue che in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, per le ragioni esposte, **il principio del soccorso istruttorio non può essere invocato dal candidato incorso in colpevole omissione**, già per un elementare e certo non eccessivo **principio di autoresponsabilità** in questa materia, prima ancor che per il rispetto della par condicio e dei principi di efficienza ed efficacia sopra richiamati.>> (ALLEGATO 12 fascicolo di primo grado).

Si richiamava anche la sentenza del **T.A.R. per il Veneto n. 144 del 2021** secondo cui <<Come affermato da un recente e condiviso arresto giurisprudenziale (T.A.R. Basilicata, n. 760 del 2020), **nell'ambito dei procedimenti selettivi "risulta prevalente il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione**, con la conseguenza che **in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio**, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità **previste** dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. - OMISSIS-I Sent. n. 4081 del 4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 154 del 3.3.2020)>>...<<Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenti possono essere determinati mediante l'elaborazione delle sole





Invocatura dello Stato

dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l'introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell'Amministrazione e degli stessi candidati>> (ALLEGATO 13 fascicolo di primo grado).

Per tali ragioni, si sosteneva che sul candidato che partecipa alla procedura selettiva grava il dovere di diligenza e buona fede e, in ossequio al principio di autoresponsabilità, sopporta le conseguenze derivanti dai propri errori e/o negligenze nella compilazione della domanda di partecipazione.

**

Sui limiti di operatività del soccorso istruttorio.

Si richiamavano, inoltre, i limiti di operatività del soccorso istruttorio.

La giurisprudenza, infatti, è univoca nell'individuare i limiti del soccorso istruttorio, i quali sono delineati nella sentenza n. 3 del 2011 emessa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, la quale afferma che “Nell’ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti) : a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc.”(successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291); b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l’esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell’azione amministrativa: in questi casi l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il





Invocatura dello Stato

rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 2014)".

Deve aggiungersi che "Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati...il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede".(nel caso di specie si trattava di mancata indicazione del voto di laurea, integrabile, ad avviso del Consiglio di Stato, con la verifica della documentazione prodotta dall'interessata)(Consiglio di Stato del 22.11.2019 n. 7975)".

Il Consiglio di Stato – Sezione II- con sentenza n. 7815 del 22/11/2021 (ALLEGATO 14) ha ribadito nuovamente i limiti del soccorso istruttorio escludendo che





Invocatura dello Stato

esso possa operare sui titoli dichiarati dal candidato. Nella sentenza in questione si legge che “...l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”.

L'autorità giudiziaria prosegue affermando che “La pronuncia in rassegna evidenzia che l'affermazione di questi principi si coordina con l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo il quale il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità” e che è necessario “..evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Pertanto, “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato,





Advocatura dello Stato

significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.”

Di recente il **T.A.R per la Toscana con sentenza n. 855 del 08/06/2021** ha statuito che <<...il soccorso istruttorio che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, è diretto a chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, senza che sia ammissibile una qualunque integrazione documentale suscettibile di alterare la par condicio tra i partecipanti alla selezione>>. Infatti, “secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di concorsi pubblici per titoli, è preciso onere di ciascun candidato, anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti, attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, atteso che l'amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio non dovendo ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati nella domanda di partecipazione (Cons. Stato Sez. IV, 05/04/2018, n. 2118)” (ALLEGATO 15).

Tali principi sono stati confermati dal **T.A.R per la Puglia** che nella **sentenza n. 847 del 2024 (ALLEGATO 16)** in cui si afferma che “è stato in linea generale condivisibilmente osservato che il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze - negative - di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità) (Consiglio di Stato, sezione seconda, 22 novembre 2021, n. 7815), al fine di tutelare la par condicio tra tutti partecipanti. E ancora: “l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del





Invocatura dello Stato

principio della par condicio dei candidati” (Consiglio di Stato, sezione quarta, 15 dicembre 2020, n. 8020). **Occorre, poi, individuare rigorosi limiti per evitare che l’allargamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura** (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). **Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio** (Consiglio di Stato, sezione seconda, 22 novembre 2021, n. 7815, cit.). 5.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, in disparte ogni considerazione di ordine sostanziale, è dirimente osservare che **l’invito all’invocata integrazione (dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda) costituirebbe, nella procedura selettiva di massa (a evidenza pubblica) in questione, una inammissibile completa “rivisitazione” della domanda di partecipazione, in evidente violazione del principio generale della par condicio competitorum (in danno degli altri candidati inseriti nella graduatoria), che sarebbe vulnerato dalla rimessione in termini a favore della concorrente, la quale, pur potendo dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della certificazione ECDL come requisito di partecipazione, ha ommesso di indicarlo (optando - invece - per la dichiarazione dell’altra certificazione informatica posseduta - PEKIT), soggiacendo, quindi, al principio di autoresponsabilità conseguente alle proprie scelte nella compilazione dell’istanza, non potendo pretendere, in questa sede, di modificare quanto indicato con la domanda di partecipazione**”.

In sostanza, nell’ambito delle procedure selettive caratterizzate da un elevato numero di partecipanti e ove la collocazione dei concorrenti nella graduatoria ha luogo attraverso i titoli dichiarati, questi ultimi (titoli culturali e di servizio) costituiscono un elemento essenziale della domanda di partecipazione, che non possono essere integrati





Invocatura dello Stato

dall'Amministrazione attraverso il soccorso istruttorio dopo il termine di scadenza previsto dal bando.

**

Sulla lex specialis disciplinante le Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità 2024/2027 di cui al D.M. n. 89 del 21/05/2024.

Si richiavano, inoltre, le regole vigenti per le Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità 2024/2027 di cui al D.M. n. 89 del 21/05/2024.

Invero, la procedura selettiva di cui al ricorso introduttivo è disciplinata dal **D.M. n. 89 del 2024 (ALLEGATO 17)**, che **all'art. 4, comma 1**, ha previsto che **“Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024”**.

In aggiunta, **la FAQ n. 9** ha puntualizzato che **“Le date sono stabilite dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024. L'apertura è prevista dalle 9:00 del 28 maggio 2024 alle 23:59 del 28 giugno 2024”**.

Il D.M. n. 89 del 2024 distingue tra domanda di inserimento / conferma / aggiornamento a seconda che l'aspirante candidato voglia inserirsi per la prima volta in graduatoria, voglia confermare il punteggio, così come posseduto nel precedente triennio senza dichiarare nuovi titoli culturali o di servizio, oppure voglia aggiornare la propria posizione dichiarando nuovi titoli culturali o di servizi.

Nel caso di specie, la ricorrente Di Curzio Maila ha prodotto una domanda di aggiornamento, ove ella avrebbe potuto dichiarare il servizio prestato dal 2021 al 2024 attraverso la funzione “IMPORTA SERVIZIO” presente nel menù a tendina.

L'art. 5, comma 5, del D.M. n. 89 del 2024 prevede che **“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di**





Invocatura dello Stato

cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”.

L'art. 6 del D.M. n. 89 del 2024 nel disciplinare i “dati contenuti nel modulo domanda – validità – controlli” prevede:

- **al comma 3, lett. f)**, che “**Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto**”;

- **al comma 4** che “**Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione**”;

- **al comma 5** che “**Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema** sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito”;

- **al comma 9** che “**Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda**, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione”.

Relativamente ai titoli di servizio, l'aspirante candidato nella domanda di aggiornamento DEVE IMPORTARE I SERVIZI precaricati a sistema. Sul punto la **FAQ n. 10 (ALLEGATO 18)** ha puntualizzato che “***I servizi statali non di ruolo del personale della scuola prestati nelle scuole del territorio italiano, gestito dal Sistema Informativo dell'Istruzione, sono stati precaricati nell'istanza (tali dati sono stati scaricati dal SIDI il 14 maggio 2024 alle ore 14:00); devono essere selezionati e completati a cura dell'interessato***”.

Tra l'altro, i tutorial fruibili dai motori di ricerca presenti sul web, hanno spiegato chiaramente la necessità di importare i servizi prestati nel precedente triennio altrimenti questi non sarebbero confluiti nella domanda di partecipazione, così come risulta dal *frame*





Advocatura dello Stato

che si allega, ove si legge che “Nella tabella sottostante sono elencati i servizi presenti sul fascicolo
Se vuoi importare un servizio del fascicolo nella domanda premi il bottone corrispondente – IMPORTA
NELLA DOMANDA” (ALLEGATO 19).

**

Il caso di specie.

Si osservava, infine, quanto segue.

La ricorrente Di Curzio Maila ha presentato la domanda di aggiornamento
nelle Graduatorie ATA di Terza Fascia **in data 28/06/2024 alle ore 23.40**, così come
risulta dall'allegato 3, ovverosia **una decina di minuti prima della scadenza del**
termine di presentazione delle domande previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 89 del
2024 e dalla FAQ n. 9.

La ricorrente per poter beneficiare del punteggio derivante dal servizio prestato nel
triennio precedente e precaricato sulla piattaforma **doveva flaggare la casella**
“IMPORTA SERVIZI”, così come previsto **dall'art. 6**, commi 3, lett. f),-4- 5-9 **del**
D.M. n. 89 del 2024, dalla FAQ n. 10 e dai tutorial, di cui si produce un *frame* (vedi
allegato 20).

Or dunque, la ricorrente ha disatteso gli obblighi di diligenza, buona fede,
informazione prescritti dalla procedura concorsuale. Infatti, la ricorrente:

- ha presentato la domanda di aggiornamento 10 minuti prima della scadenza (alle
ore 23:40 del 28/06/2024);
- non ha flaggato sulla casella “IMPORTA SERVIZI” e, dunque, il servizio prestato
nel triennio 2021/2024 non è stato dichiarato nella domanda di aggiornamento;
- non ha verificato che nel pdf della domanda di partecipazione vi fosse il servizio
prestato;
- non ha segnalato alcun “BUG” di sistema entro il termine di scadenza della
presentazione della domanda, in quanto la prima segnalazione utile è stata quella del
22/08/2024, ossia circa 2 mesi dopo tale scadenza.





Avvocatura dello Stato

Emerge *expressis verbis* che la domanda di partecipazione non è stata compilata correttamente e le disattenzioni e gli errori della ricorrente Di Curzio Maila non possono gravare sull'Amministrazione, la quale non può integrare la domanda di partecipazione, ampliando i confini del soccorso istruttorio, oltre i termini di scadenza previsti dal bando, inserendo il servizio prestato nel triennio 2021/2024, che ella avrebbe dovuto inserire qualora ne volesse voluto beneficiare ai fini del punteggio, pregiudicando così i principi di tempestività, celerità, buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa e, infine, di *par condicio* dei concorrenti

**

Il Giudice del Lavoro nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 51/2025, pur respingendo (correttamente la domanda risarcitoria) a pagina 6, afferma che *“La ricorrente sostiene che i titoli di servizio sarebbero stati inseriti in piattaforma e correttamente riepilogati nella ricevuta, e che a causa di un bug o di un errore di malfunzionamento non sarebbero poi confluiti nella domanda. In verità, dalla produzione effettuata dalla ricorrente (cfr. doc. 5 fas. ric.) non è possibile ritenere dimostrato tale assunto, non essendovi alcuna concreta dimostrazione che la ricevuta “titolo di servizio importati con successo” sia effettivamente riconducibile all’atto della compilazione della domanda di aggiornamento. La ricorrente avrebbe dovuto caricare i servizi svolti attraverso la funzione “IMPORTA SERVIZIO”, presente nel menù a tendina nella sezione “SERVIZI PRESENTI NEL FASCICOLO”, immediatamente successiva alla sezione relativa alla “GESTIONE PREFERENZE DI SEDE” e tale prova non risulta allo stato sufficientemente raggiunta”. Inoltre, prosegue asserendo che “Risulta, altresì, che la ricorrente ha segnalato per la prima volta il presunto bug di sistema con il reclamo del 22.8.2024, ossia circa due mesi dopo la presentazione della domanda ed a seguito della pubblicazione della graduatoria provinciale avvenuta in data 20.8.2024”.*

In aggiunta, il giudice a pagina 8 afferma che *“Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare che i servizi prestati nel precedente triennio, ancorchè proposti dal sistema, devono essere importati ed indicati, affinché questi possano confluire nella domanda di partecipazione, in quanto è sulla base dei dati riportati dall’aspirante nella domanda che vengono costituite*





Avvocatura dello Stato

le graduatorie?”. Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene, dunque, che a fronte della omessa indicazione dei titoli di servizio da parte della ricorrente in sede di compilazione della domanda, l'amministrazione scolastica abbia correttamente attribuito alla stessa il punteggio emergente dai dati indicati [...] Ciò però non si ritiene sufficiente per escludere il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica del punteggio in graduatoria”.

Alle pagine 10-11 della sentenza del Tribunale di Teramo n. 51/2024 il Giudice asserisce che *“La domanda della ricorrente, presentata nei termini, è semplicemente incompleta, non essendo indicati tutti i servizi valutabili e già conosciuti dalla Amministrazione resistente, servizi che peraltro venivano già proposti dal sistema in sede di compilazione della domanda. Non si tratta, quindi, di omessa indicazione di titoli di studio funzionali all'accesso ai profili professionali, o di altri titoli di servizio di cui l'amministrazione scolastica poteva avere conoscenza e quindi consentirne la valutazione solo su indicazione dell'aspirante, ma si tratta di titoli di servizio già noti all'amministrazione, tanto da essere proposti a sistema già in sede di compilazione della domanda. Il che rende evidente la mera svista nell'omessa azione di flaggare la casella “importa servizi” commessa dalla ricorrente”.*

Infine, il Giudice del Lavoro nella sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Teramo, a pagina 11, afferma che *“la mancata tempestiva rettifica delle graduatorie è dipesa dalla concorrente condotta negligente della ricorrente, che sin dalla ricevuta della compilazione della domanda di aggiornamento avrebbe potuto accorgersi dell'omissione commessa, avendo, di converso, atteso la pubblicazione delle GPS per presentare reclamo”.*

**

Avverso tale sentenza, siccome nulla e comunque profondamente erronea e ingiusta, propone appello l'Amministrazione in epigrafe, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. Erroneità della sentenza nella parte in cui, nonostante abbia dato atto dell'errore della ricorrente nella compilazione della domanda, ha imposto all'Amministrazione l'obbligo di





Avvocatura dello Stato

procedere comunque al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Dalla premessa in fatto contenuta nella sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Teramo emergono i seguenti elementi:

-la sig.ra Di Curzio Maila in occasione della compilazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 89 del 2024 ha saltato il passaggio “IMPORTA SERVIZI” che le avrebbe consentito di caricare i servizi prestati dal 2021 al 2024 (proposti dal sistema) nella domanda di partecipazione stessa;

-la sig.ra di Curzio Maila non è riuscita a provare il “BUG” di sistema affermato nelle richieste di soccorso istruttorio e nel ricorso introduttivo del giudizio e, in ogni caso, ha segnalato questo presunto malfunzionamento circa 2 mesi dopo la data di compilazione della domanda di partecipazione (in data 22/08/2024 allorquando sono state pubblicate le graduatorie provvisorie);

-la sig.ra Di Curzio Maila ha prodotto la domanda di partecipazione alle ore 23:40 del 26/06/2024 ovvero pochi minuti prima della scadenza del termine di presentazione delle stesse previsto dal D.M. n. 89 del 2024 (ore 23:59 del 26/06/2024);

-la domanda della sig.ra Di Curzio Maila è incompleta poiché mancano TUTTI i servizi prestati dal 2021 al 2024 e, per tale ragione, la piattaforma informatica e l'Amministrazione le hanno riconosciuto 12,10 per il profilo di Assistente Amministrativo, 10,60 per il profilo di Assistente Tecnico e 11,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico;

-il giudice ha riconosciuto la “condotta negligente” della sig.ra Maila Di Curzio, la quale “sin dalla ricevuta della compilazione della domanda di aggiornamento avrebbe potuto accorgersi dell'omissione commessa, avendo, di converso, atteso la pubblicazione delle GPS per presentare reclamo”.





Invocatura dello Stato

La negligenza è fattuale perché l'aspirante candidato in occasione della partecipazione ad una procedura concorsuale e/o selettiva deve compilare la domanda in modo completo e prima di caricarla sulla piattaforma informatica deve verificare che i dati inseriti siano corretti.

Quest'ultima attività poteva essere svolta attraverso una semplice rilettura della domanda di partecipazione prot. n. I.13857769 del 28-06-2024, la quale è stata disattesa dalla sig.ra Di Curzio Maila così come si desume logicamente e per fatti concludenti dall'orario di produzione della domanda di partecipazione stessa (ore 23:40 del 26/06/2024 rispetto alla scadenza prevista alle ore 23:59).

La sig.ra Di Curzio Maila ha avuto 30 giorni per compilare ed inoltrare la domanda di partecipazione, ma si è ridotta a farlo circa 10 minuti prima del termine di scadenza stabilito dal bando e, pertanto, nella fretta di inoltrare la domanda ha saltato il passaggio consistente nel caricamento dei servizi e, poi, non ha riletto la domanda e ha imputato all'Amministrazione la responsabilità per il suo errore.

Gli elementi forniti dall'Amministrazione in occasione della produzione in giudizio dello scritto difensivo e condivisi dal Giudice del Lavoro nelle premesse di fatto che compongono la sentenza n. 51/2025 sono fortemente sintomatici della negligenza della sig.ra Di Curzio Maila.

Eppure questi sono stati ritenuti insufficienti ad escludere il diritto ad ottenere la rettifica del punteggio in graduatoria.

Orbene, il Giudice del Lavoro nella sentenza n. 51/2025, alle pagine 8-9, pur dando atto che il soccorso istruttorio non è tipizzato nella procedura di cui al D.M. n. 89/2024 e che, pertanto, l'obbligo del soccorso istruttorio discende dal principio generale sancito nell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990 e dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, ne ritiene, nel caso di specie, sussistente la ricorrenza.





Invocatura dello Stato

Preme, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, rilevare che tale obbligo non è incondizionato, **ma va incontro al limite del rispetto del principio di autoresponsabilità poiché nell'ambito di una procedura selettiva l'Amministrazione deve garantire il rispetto della par condicio di tutti gli aspiranti candidati e l'integrazione della domanda di partecipazione di un aspirante candidato, oltre i termini di scadenza stabiliti dal bando, finisce col ledere i principi del buon andamento, della imparzialità e della celerità dell'azione amministrativa.**

Le conclusioni raggiunte dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo nella sentenza n. 51 del 2025 **svuotano di contenuto il principio di "autoresponsabilità"** che costituisce il contrappeso del principio del soccorso istruttorio ed impone agli aspiranti candidati una condotta improntata alla massima diligenza nella compilazione della documentazione della procedura e contrasta con la recente giurisprudenza amministrativa pronunciata sulla questione e prodotta in giudizio.

Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 04951/2024 - REG.PROV.COLL. n. 07148/2023 REG.RIC. **(ALLEGATO C)**- che, in vista del corretto funzionamento delle procedure selettive e/o concorsuali, esalta il principio di autoresponsabilità asserendo che *"Per giurisprudenza costante il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure (Cons. Stato n. 28/2024); in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Si veda, sul punto specifico, la sentenza del Consiglio di Stato n. 10241 del 21 novembre 2022 in cui si afferma in particolare che: "il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione"*





Invocatura dello Stato

(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 ...). Ed ancora che: "se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente" (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Ebbene nel caso di specie un simile indispensabile presupposto onde poter essere ammessi al soccorso istruttorio (ossia la riconoscibilità dell'errore commesso dal candidato in sede di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione) non è nella specie rinvenibile dal momento che l'errore commesso non era in alcun modo riconoscibile secondo la normale diligenza.

L'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati; pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale; in difetto di una puntuale indicazione dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione.

Si è anche osservato che l'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor participationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9).





Invocatura dello Stato

Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (Cons. Stato 7815/2021)” (ALLEGATO 2).

Ne segue che del tutto correttamente l'Amministrazione non ha considerato i titoli della ricorrente.

B) Sulla condanna parziale alle spese.

La sentenza è illegittima e contraddittoria anche in punto di condanna alle spese dell'Amministrazione.

Nella stessa viene minimamente fatto applicazione del principio di causalità in punto di condanna alle spese.

Ed invero, le ragioni, scritte a pagina 11 della decisione, che hanno condotto il Giudice di prime cure a compensare parzialmente le spese secondo cui *“la mancata tempestiva rettifica delle graduatorie è dipesa dalla concorrente condotta negligente della ricorrente, che sin dalla ricevuta della compilazione della domanda di aggiornamento avrebbe potuto accorgersi dell'omissione commessa, avendo, di converso, atteso la pubblicazione delle GPS per presentare reclamo”* avrebbero dovuto condurre all'integrale compensazione delle spese di lite.

Si avanza, pertanto, richiesta di riforma della sentenza anche sotto tale specifico profilo.

**

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione appellante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, sezione lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia accogliere le di seguito rassegnate





Avvocatura dello Stato

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) **Riformare la sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice Matalucci Daniela, n. 51/2025 pubbl. il 29/01/2025, notificata in data 30/01/2025, resa nel procedimento portante R.G. n. 2116/2024 per i motivi esposti in parte motiva e, per l'effetto, rigettare l'originario ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, stante la legittimità dell'azione amministrativa e l'erronea compilazione della domanda di aggiornamento da parte della ricorrente, la quale in virtù del principio di autoresponsabilità incorre nelle conseguenze derivanti dalle proprie negligenze e/o disattenzioni;**
- 2) **In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.**

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

a) Fascicolo di primo grado comprendente:

- 1) decreto convalida Liceo Einstein prot. n. 2333 del 15/02/2022;
- 2) domanda di aggiornamento;
- 3) schermata SIDI titoli servizio;
- 4) ricorso all'IIS Delfico del 22/08/2024;
- 5) risposta reclamo IIS Delfico del 30/08/2024;
- 6)-7) richieste del 29/08/2024;
- 8) conferma rigetto reclamo del 03/09/2024;
- 9) richiesta AT Teramo;
- 10) risposta AT Teramo;
- 11) schermata SIDI servizi;
- 12) sentenza TAR Palermo 2016;
- 13) sentenza TAR Veneto del 2021;
- 14) sentenza CDS del 2021;





Avvocatura dello Stato

15) sentenza TAR Toscana del 2021;

16) sentenza TAR Puglia del 2024;

17) D.N. n. 89 del 2024;

18) FAQ 10;

19) frame tutorial.

**B) Sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice Matalucci Daniela, n. 51/2025
pubbl. il 29/01/2025, notificata in data 30/01/2025, resa nel procedimento
portante R.G. n. 2116/2024**

**C) sentenza del Consiglio di Stato n. 04951/2024 - REG.PROV.COLL. n.
07148/2023 REG.RIC.**

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile
e, pertanto, si prenota a debito la somma di € 388,50 essendo l'appellante un'Amministrazione dello
Stato.*

L'Aquila, 27/02/2025

Aurelio Maria Esposito

Procuratore dello Stato

